













DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA SICUREZZA NEGLI STITUTI SCOLASTICI DEL PIEMONTE

INAIL Piemonte Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Regione Piemonte - Assessorato alla Tutela della salute e Sanità

DOCUMENTO DI INDIRIZZO SICUREZZA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI **DEL PIEMONTE**

La gestione del rapporto assicurativo

Maria GULLO INAIL Piemonte


17 ottobre 2013 IIS A. Volta Spalto Marengo 42 Alessandria

La gestione del rapporto assicurativo

Dedicare una sezione delle Documento di indirizzo alla gestione del rapporto assicurativo è stata un'esigenza fondata su alcune riflessioni emerse durante i seminari di aggiornamento di R/ASPP e RLS, tenutisi nel 2009, nell'ambito del progetto "promozione della cultura della sicurezza nelle scuole" e scaturite dall'analisi del fenomeno infortunistico nelle scuole piemontesi



In quel contesto i dati, al momento presentati, indicavano un numero elevato denunce a fronte di un numero ridotto di casi ammessi a tutela




Il confronto fra le parti, a partire dal dato statistico, ha fatto emergere le necessità di fare chiarezza anche sul sistema di tutela assicurativa nei confronti del personale docente e non docente come regolato dalla normativa vigente



La gestione del rapporto assicurativo

la sezione contiene informazioni di base, utili all'applicazione della normativa assicurativa in ambito scolastico nei confronti degli infortuni e delle malattie professionali tutelati dall'INAIL ex DPR 1124/1965



NB: Dalla data di approvazione del documento sono intervenute delle novità come si vedrà più avanti

Argomenti

- **♣**Soggetti Assicurati e attività tutelate
- ♣Ambito della tutela Occasione di lavoro
- **4**Gli infortuni

La denuncia di infortunio Come, quando e per quali tipologie di infortuni corre l'obbligo verso INAIL

- ♣Le malattie professionali La denuncia di infortunio Come, quando corre l'obbligo verso INAIL
- ♣Gli aspetti contributivi
- ♣Le prestazioni economiche





Un breve cenno alle persone e alle attività tutelate



Gli insegnanti sono assicurati all'INAIL (articoli 1 e 4 del DPR 1124/65)

- se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori ...), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine
- se sono direttamente adibiti alle seguenti attività (comma 28 art. 1 DPR 1124/65):
 - esperienza tecnico-scientifiche
 - esercitazioni di lavoro
 - esercitazioni pratiche





- l'attività di educazione fisica, scuole medie superiori ed inferiori
- l'attività ludico-motoria e di sostegno e assistenza (scuole elementari e materne) comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche
- i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo (il docente accompagnatore è tutelato solo se il viaggio rientra fra quelli programmati nel piano di offerta formativa)

E' requisito imprescindibile che tutte le attività protette siano svolte dal lavoratore in via non occasionale, ossia in modo abituale e sistematico, anche se non in via continuativa, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (v. Cass. S.U. n. 3476/94 e circ. INAIL n. 24 del 26 agosto 1994).




L'occasione di lavoro

Si tratta di tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l'attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore. A provocare l'eventuale danno possono essere:

- •elementi dell'apparato produttivo
- •situazioni e fattori propri del lavoratore
- •situazioni ricollegabili all'attività lavorativa.

Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto di causa-effetto tra l'attività lavorativa svolta dall'infortunato e l'incidente che causa l'infortunio.



L'occasione di lavoro

Agli insegnanti che svolgono attività tutelate, la tutela si estende anche per gli infortuni occorsi per finalità lavorative anche se non collegate con il rischio specifico dell'attività, come per esempio nel caso dell'infortunio in itinere

Gli studenti

sono assicurati all'INAIL, in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadano nel corso delle (DPR 1124/65, punto 28 art. 1):

- esperienze tecnico-scientifiche
- delle esercitazioni pratiche e di lavoro comprese:
 - lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera attuate con l'ausilio di macchine elettriche
 - esercitazioni di "scienze motorie e sportive"

Gli studenti sono tutelati anche durante i viaggi di istruzione e di integrazione della preparazione di indirizzo

Sono esclusi dalla tutela

Gli studenti delle scuole materne ed elementari che svolgono attività ludiche (circolare INAIL 23 aprile 2003, n. 28).

Tutti gli altri infortuni non direttamente collegabili al rischio specifico tutelato (ad es. l'infortunio in itinere)



Personale ATA

È assicurato quando:

- esegue lavori complementari o sussidiari alle esperienze ed esercitazioni pratiche

- esegue la pulizia dei locali scolastici (con utilizzo di sostanze tossiche, corrosive, caustiche, ...)

- è adibito a macchine (videoterminali, fotocopiatrici, fax , ...) o ad altri lavori previsti dal 3° comma dell'art. 1 del DPR 1124/65

Tirocini formativi e di orientamento – stage aziendali

l'azienda/struttura ospitante si impegna a segnalare l'eventuale infortunio, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore

Il soggetto promotore ha l'obbligo di denunciare all'INAIL gli infortuni occorsi ai tirocinanti

L'eventuale azione di rivalsa dell'INAIL si esercita nei confronti del datore di lavoro ospitante

La denuncia di infortunio - OBBLIGHI DEL DATORE di LAVORO nel caso di infortunio occorso al personale o agli studenti

COSA FARE	QUANDO	CONSEGUENZE DELL'OMISISONE
Invio della denuncia all'ufficio INAIL	Entro due giorni dalla data di ricezione del I° certificato medico con prognosi > a 3 giorni	In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 258 a € 1549 Per le violazioni contestate a partire dal 1 gennaio 2007 è prevista la quintuplicazione delle sanzioni amministrative (L. 296/06, art. 1, comma 1177).
	Entro due giorni dalla data di ricezione del certificato medico continuativo (se emesso successivamente al primo certificato in franchigia, cioè per inabilità temporanea assoluta sino a tre giorni)	
denuncia per infortunio mortale: va inoltrata via telegramma o via fax	Entro 24 ore dall'evento	

La denuncia di infortunio/MP on line

Circolare INAIL

n. 19 dell'11 aprile 2013

Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Inail per le comunicazioni con le imprese - programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPCM 22 luglio 2011. Servizi per i quali è prevista l'adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 30 aprile 2013.

Circolare INAIL

n. 34 del 27 giugno 2013

Le amministrazioni statali destinatarie della speciale forma di tutela contro gli infortuni e le malattie professionali in gestione per conto dello Stato, sono tenute ad effettuare le comunicazioni all'Istituto in via telematica.

La denuncia di infortunio/MP on line

Dal 3 settembre 2013 sono disponibili sul portale dell'INAIL le implementazioni delle applicazioni per l'invio telematico delle Denunce/Comunicazioni di infortunio e delle Denunce di malattia professionale e silicosi/asbestosi, per i datori di lavoro delle amministrazioni statali in gestione per conto dello Stato



Un passo in avanti verso il SINP (dlgs 81/08: artt. 8, 18 punto 1r e 53 comma 6)

La denuncia di malattia professionale
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
nel caso del personale docente

nel caso del personale docente			
COSA FARE	QUANDO	CONSEGUENZE DELL'OMISSIONE (denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta)	
Invio della denuncia all'ufficio INAIL competente territorialmente, corredata da certificato medico	Entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia Se il certificato medico di malattia professionale non è stato presentato al datore di lavoro, entro i cinque giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta da parte dell'INAIL	sanzione amministrativa da € 258 a € 1549 € Per le violazioni contestate a partire dal 1° gennaio 2007 è prevista la quintuplicazione delle sanzioni amministrative	

Gli aspetti contributivi

Scuola Pubblica

Nessun premio è dovuto per gli insegnanti e gli studenti, poiché il rapporto assicurativo rientra nell'ambito della "gestione per conto dello stato".

Scuole Private (di ogni ordine e grado)

Docenti e studenti: l'assicurazione è attuata in forma ordinaria, cioè tramite l'apertura di una polizza assicurativa con il pagamento del:

- premio assicurativo ordinario per gli insegnanti (Circolare INAIL n. 31 del 26 giugno 2012)
- premio speciale unitario per alunni e studenti

Personale ATA

Il premio è versato in forma ordinaria

Prestazioni economiche

Insegnanti Scuole pubbliche

Non è prevista l'erogazione dell'indennità di temporanea (provvede lo Stato con l'ordinario pagamento dello stipendio)

Insegnanti Scuole Private

È prevista l'indennità per inabilità temporanea in misura

- fino al 90° giorno: 60% della retribuzione media giornaliera presa a base della quantificazione del premio
- dal 91° giorno, e sino a guarigione clinica: 75% della retribuzione media giornaliera presa a base della quantificazione del premio.

Studenti

Non è prevista l'erogazione dell'indennità di temporanea poiché, a seguito dell'infortunio non si verifica per loro una perdita di guadagno, con la sola eccezione degli studenti lavoratori

Grazie per l'attenzione

www.inail.it